

**CGIL**



*Audizione*

## **DL “Semplificazioni fiscali”**

**"Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali" (3653)**

*presso*

Commissioni riunite V e VI (Bilancio e Finanze)

28 giugno 2022

Il DL numero 73 del 2022 su “Semplificazioni fiscali e rilascio del nulla osta al lavoro” si presenta come un provvedimento che vuole occuparsi di ridurre tempistiche ed adempimenti sui temi in oggetto.

L’intervento, tuttavia, agisce su una molteplicità di fattispecie, e la CGIL crede che non sempre una semplificazione o l’omissione di una comunicazione sia da considerarsi una buona pratica, né un obiettivo sempre auspicabile. La nostra idea di semplificazione, in ogni ambito, è uno scambio rispetto alla trasparenza, non l’omissione della comunicazione dei dati o la cancellazione di controlli sostanziali. L’obiettivo di ogni semplificazione, per quanto ci attiene, è quello di flussi di informazione costanti e in tempo reale tra operatori e pubblica amministrazione i quali rendono, appunto, superflue ulteriori comunicazioni.

Entriamo subito nel merito e parliamo ad esempio dell’**articolo 7** che prevede una modifica alle modalità di attestazione dei contratti di locazione concordato, transitorio e per studenti universitari, determinando che **l’attestazione rilasciata a seguito di un primo contratto valga anche per contratti successivi della stessa natura**. Con la giustificazione di una presunta semplificazione amministrativa si vanno a ridurre ulteriormente le già esigue forme di tutela e garanzia nei confronti della parte debole del contratto, ossia l’inquilino, sottraendogli la possibilità di verificare, attraverso l’attestazione, i contenuti normativi del contratto di locazione.

Se non si provvedesse a modificare questa norma, si riporterebbe indietro di anni il sistema dei controlli sulla reale rispondenza dei contratti (che, ricordiamo, hanno una particolare agevolazione fiscale) compromettendo seriamente il diritto alla stipula di un contratto la cui legittimità sia attestata sia sul piano fiscale che civilistico.

Quando si agisce su questi temi sarebbe importante consultare le associazioni rappresentative degli inquilini e dei proprietari che, per effetto della legge 431 /98 e per il DM infrastrutture 16/1/2017, hanno il ruolo e l'onere di sottoscrivere la convenzione nazionale e gli accordi territoriali. Ricordiamo, infine, che sono trascorsi sei anni dall'ultima convocazione del tavolo per la convenzione nazionale mentre la legge prevede una cadenza triennale.

*Se questa norma non fosse modificata, oltre a privare gli eventuali contratti successivi al primo degli strumenti di verifica dei contenuti specifici, si rischia il ritorno a canoni che non rispettano i parametri fissati negli accordi e a clausole vessatorie, non previste dal contratto tipo.*

*Una semplificazione ha senso se automatizza un controllo, o almeno se ne elimina le ridondanze. Ma sia l'Agenzia delle Entrate che i Comuni che hanno sempre sostenuto di non essere in grado di esercitare un capillare riscontro dei contenuti dei contratti.*

*È incomprensibile come in una fase di grave crisi del mercato abitativo non si sia piuttosto pensato, come da tempo chiedono le associazioni, di puntare sul canale concordato esteso a tutto il territorio nazionale, con risorse e agevolazioni fiscali assegnate esclusivamente ai contratti verificati e controllati, al fine di conferire un senso concreto all'importante sconto fiscale che la cedolare secca al 10% determina, e magari eliminare dall'ordinamento la cedolare sui canoni liberi, che ormai gli studi hanno dimostrato essere stata un costo più che un recupero di risorse dal mercato nero.*

L'**articolo 6** del Decreto Semplificazioni introduce nuove disposizioni che modificano l'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014 relativo ai **limiti ai poteri di controllo** da parte dell'Agenzia delle dichiarazioni **730 anno d'imposta 2022**, pertanto **dall'assistenza fiscale prestata nel 2023**.

Le modifiche apportate al comma 1 stabiliscono che non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nel 730 in assenza di modifiche rispetto ai dati forniti da soggetti terzi utilizzati per la predisposizione del precompilato. La novità sta nel fatto che dal 2023 il controllo non viene effettuato non solo in caso di dichiarazione 730 presentata autonomamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ma anche in caso di 730 presentato senza modifiche mediante CAAF o professionista.

Il controllo formale rispetto alle condizioni soggettive che danno diritto alle agevolazioni viene effettuato in ogni caso nei confronti del contribuente.

Con la modifica del **comma 3** il controllo formale effettuato **nei confronti del CAAF** o del professionista **riguarda solo i 730 con modifiche** rispetto ai dati presenti nel precompilato, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi. In precedenza, la norma prevedeva il controllo formale nei confronti dei CAAF e dei professionisti sia in presenza che in assenza di modifiche rispetto al precompilato.

*Un'ulteriore novità riguarda le spese sanitarie: il controllo formale non è effettuato nei confronti del CAAF e del professionista sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.*

Ai fini della verifica il Decreto Semplificazioni ha stabilito che il CAAF o il professionista

- acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema Tessera sanitaria (TS)
- verifica la corrispondenza di dati suindicati con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

*Qualora si riscontrino differenze, il controllo formale viene effettuato solo in relazione ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema TS.*

*Dalla lettura dell'art. 6 del Decreto Semplificazioni, quindi, non è chiaro:*

- a) come il contribuente, che fino ad oggi ha presentato la documentazione cartacea delle spese sostenute, possa fornire al CAAF/professionista i dati trasmessi al Sistema TS, dati che il contribuente può ottenere solo accedendo on line al sito TS scaricando il dettaglio delle spese sostenute nell'anno d'imposta trattato. Sapendo che sono pochi i contribuenti che accedono finora al sistema TS.*
- b) se il CAAF o professionista, alla luce delle nuove disposizioni, possa ritenersi esentato dall'acquisire e conservare la documentazione relativa ai dati riferiti agli oneri forniti da soggetti terzi i cui importi non variano rispetto alla documentazione esibita dal contribuente o dai dati relativi alle spese trasmesse al Sistema TS forniti dal contribuente identici a quelli utilizzati dall'Agenzia delle entrate nel 730 precompilato. Si chiede, pertanto, una formulazione chiara ed un iter amministrativo che permetta ai CAAF o professionisti di conoscere in largo anticipo le procedure di dichiarazione e di archiviazione della documentazione.*

*In ultimo, vorremmo avere la certezza che l'introduzione delle semplificazioni disposte dall'art. 6 del Decreto-Legge Semplificazioni non influisca sui compensi 730 riconosciuti agli intermediari già ridotti notevolmente in questi ultimi anni (ultima riduzione del 46,14% per i compensi 730/2021). Ribadiamo, anzi, la nostra richiesta di chiarire quale debba essere il ruolo dei CAAF e degli intermediari ogni qual volta un provvedimento ne preveda l'intervento.*

*In merito ai provvedimenti fiscali salutiamo con favore la proroga del reverse charge fino al 2026, ma la direzione da imboccare è quella di pagamenti regolari, attraverso l'amministrazione o tra i passaggi del Business to Business, che impediscano la possibilità di evasione, che costruiscano una sorta di "sostituto d'imposta" anche per gli operatori.*

L'**articolo 34** stabilisce il commissariamento della SOGIN SpA con lo scopo dichiarato di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, di cui al D. Lgs. 31/2010. L'articolo dispone la nomina di **un organo commissariale**, composto da un commissario e due vicecommissari, a cui sarà consentito di operare in deroga ad ogni disposizione di legge, dovendo rispettare solo le leggi

penali, il codice, le informative e le misure di prevenzione antimafia e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

*Per quanto riguarda il commissariamento della SOGIN, dovuto alle gravi criticità del gruppo, ai ritardi rispetto al decommissioning ed alle indagini in corso, esprimiamo preoccupazione per la tenuta industriale, per i riflessi sui lavoratori e sul mantenimento della sicurezza di tutti i siti. Esprimiamo forti perplessità sulle deroghe alle disposizioni di legge e dei poteri straordinari all'organo commissariale che potrebbero avere come conseguenza imposizioni dall'alto nella scelta sul luogo per realizzare il deposito nazionale.*

Il comma 1 dell'**articolo 36** introduce una **procedura semplificata per l'erogazione dell'indennità una tantum** prevista dall'articolo 31 del dl 50/2022 (il bonus di 200 euro). Nello specifico, questa semplificazione consente esclusivamente ai dipendenti pubblici le cui retribuzioni sono gestite dal sistema **NoiPa** di percepire il bonus qualora ne abbiano diritto senza presentare alcuna certificazione.

*La soluzione pur apprezzabile, lascia ovviamente aperta la questione non solo sull'efficacia del bonus, ma anche sull'effettiva esigibilità dello stesso in altri contesti.*

Il Decreto Legge semplificazioni negli **articoli da 42 a 45** introduce **significative novità riguardanti le procedure di rilascio delle autorizzazioni all'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato rivolte ai cittadini stranieri residenti all'estero**. Come è noto, uno degli ostacoli che disincentivano i datori di lavoro dalla presentazione delle domande è rappresentato proprio dai tempi con i quali vengano esaminate le pratiche dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture: dopo lunghi e farraginosi adempimenti burocratici, molte volte il lavoratore riesce a fare ingresso in Italia quando le esigenze di impiego sono ormai superate.

Il decreto per sopperire a tale problema ha stabilito quanto segue.

- Per le domande presentate in relazione al decreto flussi 2021 (diventato operativo nel 2022), il nulla-osta al lavoro subordinato deve essere rilasciato nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del DL (22.06.2022), se in tale termine non sono state verificate le condizioni ostative al rilascio, anche quelle riconducibili al datore di lavoro. Un ulteriore elemento di riduzione dei termini del procedimento è rappresentato dal fatto che il visto di ingresso in Italia debba essere rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di rilascio. **Su questo aspetto, sono da evidenziare le gravi difficoltà nelle quali molte ambasciate italiane all'estero operano e che non sempre riescono a evadere le istanze in tempi accettabili.**
- Il nulla-osta consente di svolgere l'attività di lavoro in Italia.
- Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso; **in questo caso, la norma non prevede alcuna forma di tutela del lavoratore straniero rispetto alla possibilità di continuare a soggiornare regolarmente in Italia per motivi di lavoro.**
- I termini delle procedure sopra rappresentate, verranno applicati anche alle domande di nulla-osta presentate nell'ambito del decreto flussi 2022, attualmente in via di definizione.

È un fatto estremamente positivo che per la prima volta venga previsto che le nuove procedure si applichino anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata la domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del Decreto flussi 2021, che risultino presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022. I cittadini stranieri interessati, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
- aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici (art. 42, comma 7, DL 73/2022).

In questi casi, il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta può instaurare il contratto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni predette. Al successivo accertamento negativo, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonché la risoluzione del contratto di lavoro.

Sono esclusi i cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione, che siano stati segnalati Schengen ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato ovvero condannati per alcune tipologie di reato, considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen (art. 43, DL 73/2022).

Dalla data di entrata in vigore del DL 73/2022 e fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore, relativi all'ingresso e al soggiorno illegale nel territorio nazionale, con l'esclusione di gravi illeciti. La sospensione cessa in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata del DL 73/2022 (22.06.2022) non sia stato rilasciato il nulla osta. Nel periodo di sospensione, il cittadino straniero non può essere espulso, tranne in casi particolari. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati all'ingresso e al soggiorno illegale nel territorio nazionale (art. 43 DL 73/2022).

*Suscita non poche perplessità la norma dell'articolo 44 del decreto che prevede che per le domande di nulla-osta rientranti nei decreti flussi relativi alle annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate sia demandata, in via esclusiva, ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Rimane residuale la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure predette.*

Il DL 73/2022 all'articolo 45 **prevede l'assunzione, attraverso agenzie di somministrazione, di nuovi lavoratori per consentire una più rapida definizione delle procedure di semplificazione di rilascio del nulla osta al lavoro.** Non è accettabile che l'attività del Ministero dell'Interno dedicata ai cittadini stranieri debba poggiarsi sostanzialmente sull'apporto di lavoratori assunti con contratti di lavoro temporaneo.

*La CGIL ribadisce da tempo la necessità di un intervento strutturale sull'organico dei lavoratori impiegati nel disbrigo delle pratiche dell'immigrazione da parte delle Questure e degli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture. In generale l'utilità e la necessità delle misure di semplificazione – anche in relazione agli esiti delle precedenti procedure riguardanti i flussi ma anche il più recente percorso di regolarizzazione – rischiano di essere ostacolate e vanificate dalla cronica carenza di personale alla quale occorre porre rimedio con un adeguato piano di rafforzamento del contingente della forza lavoro dedicato a tali attività.*

L'**articolo 38** prevede una rimodulazione dell'Assegno Unico e Universale (AUUF) per i figli con disabilità, con valenza retroattiva a marzo 2022.

La norma prevede:

- che in caso di **nuclei orfanili** la misura sia riconosciuta anche all'orfano maggiorenne titolare di pensione ai superstiti e con disabilità grave;
- che l'AUUF, nella modulazione prevista per minori (dal massimo di 175 euro al minimo di 50 in base all'ISEE) sia riconosciuto, in caso di **figlio con disabilità, anche oltre i 18 anni senza limiti di età**, rimandando al 2023 la modulazione rivolta ai figli con disabilità oltre i 21 anni;
- che la maggiorazione prevista per ciascun figlio con disabilità minorenni sia estesa, limitatamente all'anno 2022, fino al 21esimo anno di età, rinviando, dunque, al 2023 la maggiorazione più bassa stabilita originariamente per i figli maggiorenni;
- che gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei con ISEE non superiore ai 25.000 euro, limitatamente al 2022, siano incrementati di 120 euro al mese nel caso sia presente nel nucleo almeno 1 figli a carico con disabilità.

*Questi interventi rispondono – limitatamente all'anno in corso - a una delle criticità che la CGIL fin da subito ha sollevato e su cui sarà necessario intervenire in modo strutturale. Rimangono, però, ancora senza risposta le numerose problematiche segnalate durante la definizione del decreto istitutivo ed emerse in questi primi mesi di attuazione della nuova misura che, nel rivoluzionare positivamente il sistema dei sostegni alle famiglie con figli, sta penalizzando alcune tipologie di nuclei, a partire da quelli composti da lavoratori stranieri che si sono trovati senza alcuna salvaguardia del proprio reddito disponibile. È necessario adottare i provvedimenti necessari perché nessuna famiglia italiana o straniera, di lavoratori o pensionati, sia penalizzata dall'introduzione dell'Assegno Unico e Universale, anche attraverso un attento monitoraggio di questi primi mesi per valutare i correttivi da apportare al fine di fornire a tutta la popolazione un adeguato sostegno alla crescita e allo sviluppo dei figli.*

L'**articolo 39** introduce un apposito fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a finanziare le iniziative che i Comuni intraprenderanno tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2022 volte al recupero delle criticità emerse per il benessere psico-fisico e i percorsi di sviluppo dei minori e quelle volte a promuovere lo studio delle materie tecnico scientifiche (STEM). La disposizione rinvia ad un successivo decreto del

Ministero per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il MEF, da emanare entro 60 giorni, la definizione dell'elenco dei comuni beneficiari e i rispettivi importi.

*Nel condividere la necessità di sostenere le amministrazioni locali nella promozione di attività socio-educative e di contrasto alle vulnerabilità, in particolare di quelle emerse durante la pandemia, non riteniamo però congrua l'enucleazione della disposizione. Non è pensabile affrontare il tema dei bisogni educativi e della promozione delle materie STEM tra i bambini senza il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni educative e scolastiche, non è pensabile affrontare la complessità degli effetti prodotti dallo stress pandemico sul benessere psico-fisico dei minori senza coinvolgere il Ministero della Salute e le strutture territoriali del Sistema Sanitario Nazionale. I necessari interventi e le attività volte a promuovere lo sviluppo e la crescita dei minori, inoltre, che hanno nelle amministrazioni locali gli attori principali, devono essere garantite e governate dal complesso del sistema pubblico territoriale, che deve essere rafforzato e qualificato nelle sue diverse articolazioni, assicurando continuità nel corso dell'anno e non devono essere demandati a un'indeterminata e indistinta collaborazione con enti pubblici e privati. I bisogni educativi e il benessere psichico, fisico e sociale dei minori possono essere assicurati solo se accompagnati da un forte investimento nel sistema pubblico di istruzione e nei servizi pubblici integrati socio-sanitari.*

*Ancor meno condivisibile il riferimento al contrasto alla povertà educativa, richiamato nell'epigrafe dell'articolo, di cui non si comprende la pertinenza.*